

(N. 1249)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori ZANOTTI BIANCO, CIASCA, ROFFI, CERMIGNANI, RUSSO Luigi,
e PAOLUCCI DI VALMAGGIORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1955

Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di tutela artistica
e di protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

ONOREVOLI SENATORI. — L'inasprimento delle sanzioni, nel campo della tutela artistica e paesistica, rappresenta ormai una esigenza indilazionabile, da tempo avvertita dal Ministero della pubblica istruzione, che vi ravvisa un mezzo indispensabile al rafforzamento della protezione dell'interesse pubblico in questo delicato settore.

In sede di revisione della legislazione speciale — già allo studio — tale problema sarà posto senza esitazioni e con intenti sistematici; ma intanto, per infrenare le crescenti trasgressioni alla disciplina protettiva, si ritiene opportuno che siano subito almeno in-

sprite le sanzioni pecuniarie previste dalla detta legislazione, sanzioni il cui ammontare è tuttora irrisorio, nonostante l'aumento di otto volte apportato dal decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge, in cui si propone che le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e le ammende previste dagli articoli 733 e 734 del Codice penale siano elevate di cento anzichè otto volte come disposto dall'articolo 7 (secondo comma) del citato decreto legislativo del 21 ottobre 1947.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico, già moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250, sono ulteriormente aumentate di cento volte.

Tale ulteriore aumento si estende all'ammenda prevista dall'articolo 733 del Codice penale, nonchè, per le bellezze naturali e panoramiche protette dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'ammenda prevista dall'articolo 734 dello stesso Codice penale.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.